



*Comune di Tavagnacco
Provincia di Udine*

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI DI CHITARRA MODERNA PER GIOVANI. ANNI 2016-2018. – CIG Z4D1B852B2

Art. 1 – Oggetto dell’affidamento, finalità e obiettivi del servizio

Il servizio ha per oggetto la realizzazione di corsi di chitarra moderna per giovani di età compresa indicativamente tra i 10 e 25 anni, (servizio ascrivibile alla macrocategoria “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”, numero di riferimento CPV 92000000-1 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” dell’Allegato IX al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), secondo il progetto approvato con deliberazione giunta n. 126 del 07.10.2016, in allegato.

Il servizio si propone come offerta pubblica a contenuto educativo finalizzata a permettere ai partecipanti di fare esperienza musicale d’insieme e di trovare una modalità condivisa tra giovani per esprimere la propria personalità, nonché di favorire lo sviluppo delle conoscenze musicali nella popolazione giovanile.

I corsi hanno l’obiettivo di costituire ed incentivare momenti di aggregazione tra i giovani, privilegiando una didattica per gruppi omogenei in base all’età ed alla preparazione musicale dei partecipanti, al fine di stimolare la creazione di realtà musicali che superino la dimensione individuale e di rinforzare le positive relazioni formatesi nelle precedenti edizioni dei corsi di chitarra moderna organizzate dal Comune di Tavagnacco, per non disperdere il patrimonio di conoscenze e di rapporti interpersonali maturato e coinvolgere i nuovi aderenti nella passione per un’esecuzione musicale di insieme.

Art. 2 – Durata del servizio

Le attività si svolgeranno nel periodo dicembre 2016 – maggio 2017 per la prima edizione dei corsi e nel periodo novembre 2017 – maggio 2018 per la seconda edizione. L’inizio dei corsi è rispettivamente previsto per il 13.12.2016 ed il 06.11.2017 e si terrà indicativamente nelle giornate del martedì e giovedì, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 19.00.

Previo accordo con l’Amministrazione comunale sono consentite modificazioni di giornate ed orario di svolgimento degli incontri, per garantire l’effettuazione del numero di incontri previsto.

Art. 3 – Quantità e caratteristiche generali del servizio

Il corso annuale prevede la realizzazione di 24 incontri settimanali della durata di cinquanta minuti ciascuno, per ognuno dei 7 gruppi in cui saranno suddivisi i partecipanti.

Il corso annuale si suddivide a fini didattici in due parti, della durata di dodici incontri ciascuna; al termine della seconda parte di corso si terranno i saggi finali (uno per edizione dei corsi di chitarra). Indicativamente una volta al mese, nella giornata del sabato, per tutta la durata di ogni corso annuale si terranno sei incontri in cui tutti i partecipanti potranno sperimentare l’esecuzione musicale di insieme, per complessive sei ore per ogni parte di corso.

La ditta affidataria mette a disposizione un cantante per l’esecuzione dei pezzi ai saggi finali con voce e musica.

Il numero complessivo degli incontri per ognuna delle due edizioni dei corsi è quindi pari a 175.

Art. 4 – Luogo di esecuzione del servizio

Gli incontri settimanali si svolgeranno nei locali comunali del Centro Civico di Cavalicco in via Dante. Gli incontri del sabato e l’incontro pubblico di presentazione dei corsi si terranno nella ex sala consiliare in Piazza Indipendenza, 1 a Feletto Umberto o presso altra sede di proprietà comunale da concordare.

I saggi finali dei corsi si terranno in data da concordare con l’operatore economico affidatario presso l’auditorium della Fondazione “L. Bon” di Colugna.

Art. 5 – Destinatari del servizio

Il corso è rivolto a un massimo di 30 giovani di età compresa indicativamente tra i 10 e 25 anni residenti nel Comune di Tavagnacco, divisi in 7 gruppi omogenei per età e competenze musicali.

E' ammessa anche la partecipazione di giovani non residenti che tuttavia frequentino od abbiano frequentato le scuole dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco ed abbiano almeno un genitore residente o che abbia la propria sede lavorativa sul territorio del Comune di Tavagnacco.

La priorità è riservata, secondo l'ordine di adesione, ai giovani che abbiano già partecipato, nel corso dell'A.S. 2015/2016, ad analogo corso di chitarra organizzato dall'Area Sociale del Comune di Tavagnacco; a seguire gli altri giovani residenti, in base all'ordine di adesione; quindi i non residenti che frequentino od abbiano frequentato le scuole dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco ed abbiano almeno un genitore residente o che abbia la propria sede lavorativa sul territorio del Comune di Tavagnacco, sempre in base all'ordine di adesione.

In ogni caso, sono ammessi a partecipare al corso solo i giovani che siano in regola con il pagamento della quota di partecipazione a precedenti edizioni del corso di chitarra organizzato dal Comune.

Art. 6 – Compiti della ditta affidataria

La ditta affidataria provvederà all'ideazione e realizzazione dei corsi di chitarra in tutti i loro aspetti, in particolare:

- svolgerà l'attività didattica mediante l'utilizzo di proprio personale qualificato e idoneo rispetto al servizio in oggetto, curando, in particolare, la formazione di gruppi omogenei di partecipanti per età, competenze musicali ed affinità espressive, contattando ed organizzando direttamente gli iscritti;
- organizzerà, prima dell'inizio delle attività di ognuna delle due annualità, un incontro pubblico di presentazione, illustrando le finalità, le modalità operative e la metodologia didattica del corso stesso;
- per ogni edizione del corso, organizzerà e condurrà lo svolgimento di un saggio finale pubblico dei ragazzi partecipanti, con la partecipazione di un cantante messo a disposizione dalla ditta per l'esecuzione dei pezzi con voce e musica;
- organizzerà, indicativamente una volta al mese per tutta la durata di ogni corso annuale, sei incontri con tutti i ragazzi iscritti al corso, nella giornata del sabato, in cui tutti i partecipanti potranno sperimentare l'esecuzione musicale d'insieme, per sei ore in totale per ogni parte di corso;
- dopo la prima lezione di prova per verificare la possibilità di inserire gli iscritti nei singoli gruppi, provvederà a comunicare le motivazioni didattiche di eventuali esclusioni e a confermare all'Amministrazione comunale le iscrizioni da rendere definitive, per la successiva emissione dei bollettini di pagamento della quota di partecipazione a carico di ciascun ragazzo frequentante. I corsi prevedono una compartecipazione ai costi a carico di ciascun ragazzo/ragazza frequentante, fissata in € 180,00 per anno di corso e divisa in due pagamenti di € 90,00 ciascuno: il primo da versare successivamente allo svolgimento della prima lezione di corso e comunque entro la fine del mese di dicembre di ciascun anno, e il secondo da versare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno di corso. Se il ragazzo/ragazza decide di non frequentare la seconda parte del corso annuale, non dovrà versare la seconda rata, purché ne venga data comunicazione scritta all'Area Sociale prima dell'inizio della seconda parte del corso;
- terrà a disposizione dell'Amministrazione comunale un apposito registro delle presenze degli iscritti ad ogni edizione del corso e fornirà una relazione illustrativa sui risultati dell'iniziativa a conclusione di ogni corso annuale;
- provvederà a propria cura e spese:
 - a garantire la sicurezza durante le lezioni;
 - al service audio per la realizzazione dei saggi finali presso il teatro della Fondazione "L. Bon" di Colugna;
 - ad eventuali imposte, tasse ed altre spese per le esecuzioni musicali.

La ditta affidataria s'impegna a eseguire le prestazioni in parola con proprio personale regolarmente assunto alle condizioni definite nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla realizzazione dei corsi di chitarra s'intendono comprese nel corrispettivo dovuto alla ditta affidataria per la realizzazione dei corsi stessi ed indicato in sede di offerta. Null'altro dovrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale né ai giovani partecipanti al corso.

In sede di offerta i concorrenti possono presentare proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative dei contenuti del servizio, debitamente motivate, per raggiungere più efficacemente l'obiettivo di aggregazione giovanile insito nel servizio stesso, a parità di prezzo offerto e garantite le prestazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale assume a proprio carico e garantisce:

- la pubblicizzazione dei corsi mediante sito internet istituzionale, l'informativa ai partecipanti alla precedente edizione del corso di chitarra per l'A.S. 2015/2016, la promozione dell'incontro pubblico di presentazione del corso;
- la raccolta delle iscrizioni secondo i predetti criteri;
- il pagamento dell'importo pattuito secondo le modalità definite all'art. 14;
- la funzionalità dei locali individuati per la realizzazione delle attività, con pulizie ed utenze a proprio carico;
- la sicurezza durante gli incontri di presentazione dei corsi e lo svolgimento dei saggi finali.

Art. 8 – Osservanza delle condizioni normative e contributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

La ditta affidataria deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

Si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo di lavoro, durante tutto il periodo del servizio.

Si obbliga infine ad osservare ed applicare le norme in materia di igiene sul lavoro, previdenza e assistenza nonché di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro.

L'Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, anche su richiesta dei lavoratori, di verificare la regolarità dell'assunzione e del pagamento della retribuzione e degli oneri contributivi ed assicurativi. In caso di violazione dei predetti impegni, oltre alla segnalazione alle Autorità competenti, è praticata un'adeguata ritenuta sui certificati di pagamento.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di corrispondere, direttamente ai lavoratori o all'Ente assicurativo quanto dovuto.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo darne di notizia a tutto il personale.

Art. 9 – Rischi da interferenze

In relazione all'attività svolta, di carattere intellettuale, non emergono rischi particolari di cui al d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 3 bis e non si rilevano interferenze che comportino l'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 3. Pertanto, i costi da interferenza sono pari a € 0,00 (euro zero/00).

Tuttavia, ai fini della corretta valutazione dei rischi l'Amministrazione comunale, ai sensi del d.lgs. 81/2008 art. 26 comma 1 lettera b) fornirà alla ditta affidataria tutte le informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui andrà a svolgersi l'attività in argomento, prima dell'inizio della stessa.

La Ditta affidataria si obbliga ad ottemperare agli obblighi e prescrizioni impartite direttamente dall'Amministrazione Comunale ovvero indicate tramite segnaletica e cartellonistica ubicata presso i locali dove si svolgeranno gli interventi; in particolare (elenco non esaustivo): divieto di svolgere attività non previste dal servizio affidato; divieto di fumare ed usare fiamme libere; divieto di manomettere o alterare il funzionamento di impianti ed apparecchiature; divieto di ostruire il libero accesso a percorsi di esodo, porte di uscita di emergenza, presidi antincendio; divieto di abbandonare rifiuti di qualsivoglia natura.

Art. 10 – Variazioni

Nei limiti del quinto d'obbligo previsto dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere variazioni in aumento o in diminuzione rispetto ai servizi in argomento senza che la Ditta affidataria nulla possa opporre o vantare.

Art. 11 – Penali

Nel caso in cui, per qualsiasi causa imputabile alla ditta affidataria, salvi i casi di forza maggiore, il servizio non venga espletato, o venga espletato in modo incompleto o non rispondente a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, l'Amministrazione comunale potrà applicare alla ditta affidataria, con l'unica preliminare formalità della contestazione scritta dell'addebito, una penale fino al 10% dell'importo del contratto, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione Comunale, sia in relazione al grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Qualora l'inesatto adempimento sia determinato da cause di forza maggiore, la Ditta affidataria dovrà tempestivamente comunicare e provare, a pena di decadenza, tale circostanza a mezzo e – mail

ovvero a mezzo PEC all'Amministrazione comunale, che si riserva comunque il diritto insindacabile di accoglierla o meno.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà pagato alcun corrispettivo, oltre all'applicazione delle eventuali penalità.

Per l'applicazione delle penali, saranno tempestivamente contestate per iscritto le singole inadempienze, e sarà fissato un termine, non inferiore a tre giorni e non superiore a sette giorni naturali e consecutivi, per la presentazione delle eventuali controdeduzioni da parte della Ditta affidataria. La decisione definitiva sarà assunta dal Responsabile del servizio competente.

Art. 12 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- subappalto del servizio o cessione totale o parziale del contratto;
- mancato pagamento agli operatori delle retribuzioni dovute nonché mancato pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- venir meno dei requisiti di idoneità morale.

Nelle ipotesi sopra indicate, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione comunale in forma di lettera raccomandata e senza altra formalità. L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione comunale, di azioni di risarcimento per i danni eventualmente subiti.

Art. 13 – Clausola di rinegoziazione

L'affidamento delle prestazioni in oggetto è sottoposto a condizione risolutiva fino al verificarsi del caso di sopravvenuta disponibilità di convenzione o altro strumento predisposto da CONSIP in materia, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 95 del 06.07.2012, convertito con modificazioni dalla l. 07.08.2012, n. 135. In tal caso, l'Amministrazione comunale, prima di procedere alla risoluzione del contratto, contatterà la ditta affidataria al fine di verificare la disponibilità di questa ad effettuare le prestazioni rimanenti alle condizioni contrattuali nel frattempo disponibili sulla piattaforma Acquistinrete.pa. Nel caso in cui la ditta affidataria non accetti le nuove condizioni, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui il risparmio che deriva dal ricorso alla piattaforma Acquistinrete.pa sia superiore alle spese che l'Amministrazione stessa dovrà sostenere per procedere alla risoluzione del contratto in argomento.

Art. 14 – Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria avverrà mensilmente sulla base del numero di incontri effettuati, in via posticipata, previa presentazione di regolare fattura, verificata la regolarità del servizio e previa acquisizione di DURC regolare. Per ciascun incontro sarà riconosciuto un corrispettivo pari al prezzo complessivo offerto diviso 350.

Il compenso è onnicomprensivo e null'altro è dovuto a nessun titolo. Il pagamento sarà effettuato con le modalità indicate nella fattura. La fattura dovrà essere inviata esclusivamente in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.M. n. 55 del 03.04.2013. Il Codice Univoco Ufficio del Comune di Tavagnacco è: UFAN1B. Si applica l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti.

Art. 15 – Recesso

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 16 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Udine.

Art. 17 – Forma contratto spese imposte e tasse

Il contratto per il servizio di cui trattasi sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta affidataria.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986.

Art. 18 – Obblighi della Ditta affidataria relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 19 – Subappalto e cessione di contratto

E' fatto divieto di sub-appaltare in tutto o in parte il servizio, per esigenze di continuità didattica. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità. Si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 sulla cessione dei crediti da corrispettivo di appalto.

Art. 20 – Trattamento dei dati e nomina preposto

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., la ditta affidataria del servizio è nominata preposto al trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale è titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo citato. Si precisa che tale nomina avrà validità per tutta la durata del servizio e si considererà revocata al termine dello stesso.

La ditta affidataria, in quanto soggetto preposto, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento del servizio, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In particolare s'impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare, o comunque a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento con consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'art. 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza".

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alla ditta affidataria saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) per i soli fini inerenti alla presente procedura di affidamento. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di affidamento o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti l'impresa potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo citato.

Allegati:

- Progetto approvato con deliberazione giunta n. 126 del 07.10.2016.